

XVII legislatura

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

(Atto del Governo n. 377)

Febbraio 2017

n. 161



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto del Governo n. 377)». NL161, febbraio 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I PRINCIPI GENERALI	2
Articolo 1 (Oggetto e finalità)	2
Articolo 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli)	2
Capo II Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali	3
Articolo 3 (Bando di concorso e commissioni)	3
Articolo 4 (Classi di concorso)	8
Articolo 5 (Requisiti di accesso)	8
Articolo 6 (Prove di esame)	9
Articolo 7 (Graduatorie)	10
Capo III Percorso di formazione iniziale e tirocinio	11
Articoli 8-12 (Contratto di formazione iniziale e tirocinio (art 8); Primo anno di contratto (art.9); Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni (art.10); Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno (art.11); Accesso al ruolo(art.12))	11
Articolo 13 (Accesso al ruolo)	16
Articolo 14 (Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente)	18
Capo IV Docenti e insegnanti tecnico pratici delle scuole paritarie	18
Articolo 15 (Docenti e insegnanti tecnico pratici su posto comune)	18
Articolo 16 (Docenti su posto di sostegno)	20
Capo V Fase transitoria	21
Articolo 17 (Disciplina transitoria)	21
Capo VI Norme finali	22
Articolo 18 (Copertura finanziaria)	22

PREMESSA

Lo schema A.G. n. 377 reca norme in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in attuazione della delega prevista dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 all'articolo 1, commi 180, 181, lettera b) e 182 della medesima legge.

Il comma 182, in particolare, prevede che i decreti legislativi approvati nell'ambito della delega di cui al comma 180 entro il termine di 18 mesi, siano adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città. È stabilito altresì che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute ad esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, della norma di delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri, non quantificabili al momento del conferimento della medesima, per la complessità della materia trattata, per cui non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi debba essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, conseguendone che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, debbano essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La citata norma della legge stabilisce poi che gli schemi di decreto legislativo debbano accompagnarsi ad una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17, in cui si dia conto della neutralità, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri connessi alle norme ivi contenute, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura previsti dalla norma di delega.

Si segnala che l'articolo 18, comma 4, dello schema in esame, reca una clausola di neutralità, valevole relativamente alla generalità delle norme contenute nello schema in esame, ad eccezione degli articoli 3, 8 e 9 per cui è espressamente prevista una quantificazione degli effetti e l'indicazione della copertura.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

I commi 1 e 2 specificano che l'intervento è relativo sia ai docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado che agli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria di secondo grado (tipologia alla quale la legge delega non fa riferimento), e riguarda sia i posti comuni che i posti di sostegno.

Il comma 3 afferma che il percorso formativo ha l'obiettivo di rafforzare le metodologie didattiche le specifiche competenze della professione di docente, nonché a rafforzare la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti.

Il comma 4 prevede che i contenuti e le attività del percorso formativo sono coordinati con la formazione continua in servizio dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con il relativo Piano nazionale di formazione.

Il comma 5 prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dal presente decreto.

La RT sottolinea che la norma definisce l'oggetto dell'intervento. Pertanto, la disposizione ha natura meramente programmatica e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica. È previsto, comunque, che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse stanziato con il presente decreto.

Al riguardo, considerato il tenore evidentemente ordinamentale delle norme di principio ivi previste, che si raccordano peraltro con i criteri direttivi previsti per l'esercizio della specifica delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), non ci sono osservazioni.

Articolo 2 *(Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli)*

Il comma 1, specifica, con riferimento al nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso, che il concorso pubblico nazionale è indetto su base regionale o interregionale; il percorso triennale è destinato ai vincitori del concorso è di tirocinio e formazione iniziale ed è differenziato fra posti comuni e di sostegno; l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato è stabilito previo superamento di valutazioni intermedie e finali del percorso formativo.

Il comma 2 prevede che il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze.

La RT certifica che le norme si limitano alla descrizione dell'articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria, nonché degli insegnanti tecnico-pratici, denominato

"Sistema di formazione iniziale e di accesso". La disposizione - prosegue - si limita alla elencazione dei criteri e delle metodologie da adottare al fine di realizzare un percorso unitario tra formazione e accesso ai ruoli. Pertanto, per i relativi effetti finanziari, rinvia ai successivi articoli.

Al riguardo, nello specifico, nulla da osservare.

CAPO II

ACCESSO AI RUOLI A TEMPO INDETERMINATO E PROCEDURE CONCORSUALI

Articolo 3

(Bando di concorso e commissioni)

Il comma 1 riferisce che con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. È stabilito che in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili il concorso è indetto su base interregionale.

Il comma 2 prevede che il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, con cadenza biennale, sui posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel secondo e nel terzo degli anni scolastici che compongono il percorso formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ciascuna delle seguenti tipologie di posti:

- a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari;
- b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
- c) posti di sostegno.

Il comma 3 afferma che i candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per le tipologie di posti messi a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.

Il comma 4 prevede che, con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro 120 giorni, sono individuati: le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso; i programmi delle prove d'esame del concorso; i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici; i punteggi da assegnare alle prove e ai titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; la composizione e i criteri di valutazione della commissione di valutazione finale per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 13. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e l'elaborazione delle tracce delle prove di esame.

Il comma 5 stabilisce che per ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso le commissioni giudicatrici, uniche per posti comuni e per posti di sostegno, sono nominate dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento della sede concorsuale sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 4. Le commissioni operano sulla base dei criteri generali di valutazione stabiliti dal medesimo decreto.

Il comma 6 prevede che la commissione nazionale di cui al comma 4 e le commissioni giudicatrici di cui al comma 5 comprendono esperti provenienti dal sistema scolastico e dal sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La RT si sofferma, *in primis*, sul comma 2, laddove si prevede l'emanazione del bando di concorso, con cadenza regolare biennale, sul numero di posti che si prevedono vacanti e disponibili nel secondo e nel terzo anno del triennio corrispondente al percorso formativo di cui all'articolo 2, comma 2.

In sede di prima applicazione del citato comma, la RT riferisce che occorre individuare il numero dei posti da mettere a concorso.

Sul punto, considerato che nell'anno scolastico 2015/2016, il contingente per nomine sui posti vacanti e disponibili è stato di 36.627 unità comprensive dei docenti di sostegno e che il relativo bando è stato emanato per la copertura di 63.712 posti vacanti che verranno assegnati completamente nel corso del triennio 2016/2018, rappresenta, in via del tutto previsionale che, il numero di posti da mettere a concorso e che si prevedono vacanti e disponibili nel secondo e nel terzo anno del triennio di percorso formativo, quindi per gli anni dal 2018/2019, sarà presumibilmente di 20.893 posti. La stima di tali posti è espressamente al netto delle nomine dei vincitori delle graduatorie di merito relativo al concorso 2016, degli aspiranti ancora presenti nelle GAE e nelle graduatorie di II e III fascia che potranno accedere nella fase transitoria.

Sui commi 4, 5 e 6 afferma poi che ivi si prevedono le modalità di espletamento della suddetta procedura concorsuale rinviando ad un successivo regolamento.

Tuttavia, certifica sin d'ora che ai fini del computo degli oneri della procedura, si suppone prudenzialmente che i partecipanti alla procedura di reclutamento di 20.893 unità, coerentemente con i posti che si prevedono vacanti e disponibili nei secondo e nel terzo anno del triennio di percorso formativo, saranno 255.000, e, nell'ipotesi in questione, vi saranno dunque:

- 255.000 istanze di partecipazione: ciò comporterà un versamento complessivo di 2350.000 euro alle entrate dello Stato, da riassegnare allo stato di previsione del MIUR al fine di contribuire a coprire le spese generali del concorso;
- almeno 193.800 candidati (76% dei partecipanti) che si presenteranno alle prove selettive.
- soli 20.893 candidati che saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione iniziale.

La RT prevede che per l'esame delle prove scritte ed orali saranno attivate circa 775 commissioni di esame (1 commissione ogni 250 candidati), ciascuna composta da un presidente e da due componenti. Si aggiungono un esperto in lingua straniera e un esperto informatico per ciascuna commissione.

A legislazione vigente, i compensi per i componenti delle commissioni sono stabiliti dal decreto interministeriale MIUR-MEF dell'anno 2016. Detto decreto stabilisce i compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi Indetti per effetto dell'art. 1, comma 114, della legge n. 107/2015.

In base a detto decreto, i compensi lordi per le commissioni principali ammontano a:

- Presidenti: 502,00 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato;
- Componenti: 418.48 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato.

Per le sottocommissioni, i compensi per ciascun componente ammontano a 251 euro + 0,50 per ciascun candidato esaminato.

In ogni caso, il compenso complessivo non può superare l'importo lordo unitario di 4.103,40

Complessivamente, si prevede il seguente costo:

COMMISSIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

La stima dei costi relativi alla procedura concorsuale viene effettuata sulla base delle seguenti ipotesi:

- posti in concorso: 20.893
- candidati partecipanti alle prove selettive: 193.800

Il costo previsto per questa fase concorsuale è di 11.123.365,47 euro e si compone delle seguenti voci:

<i>(euro)</i>				
Qualifica	Numero	Costo unitario lordo dip/al lordo IVA	Costo complessivo lordo dipendente	Costo complessivo lordo Stato
Presidenti - quota fissa	775	502	389.050,00	516.269,35
Presidenti - quota per elaborati		2,1	406.980,00	540.062,46
	193.800			
Presidenti coordinatori	98	4.924,08	482.559,84	640.356,91
Segretari - quota fissa	775	371,84	288.176,00	382.409,55
Segretari - quota per elaborati	193.800	2,1	406.980,00	540.062,46
Commissari - quota fissa	2 325	418,48	972.966,00	1.291.125,88
Commissari - quota per elaborati	1.259.700	2,1	2.645.370,00	3.510.405,99
Rimborso scuole per (o svolgimento delle prove scritte e pratiche	18.177	80	1.454.133,33	1.454.133,33
Componenti comitati di vigilanza - prova scritta	15.580	20,92	325.933,60	432.513,89
Componenti comitati di vigilanza - prova pratica	2.597	20,92	54.322,27	72.085,65
Rimborso spese di missione	3.973	150	595.950,00	595.950,00
Buste internografate	405.300	0,5	202.650,00	202.650,00
Pen drive da 8 GB	22. 712	5	113.560,00	113.560,00
Risme di carta	2.735	4	10.940,00	10.940,00
Acquisto materiali per la prova pratica	20.521	40	820.840,00	820.840,00
Totale			9.170.411,04	11.123.365,47

La RT prosegue affermando che, per ragioni del tutto prudenziali, si è ritenuto opportuno di non tener conto delle assegnazioni in conto entrate derivanti dai diritti di

segreteria che si prevedono di incassare con versamento in entrata al bilancio che si stima in euro 2.550.000 e dalle disponibilità a legislazione vigente sui capitoli di spesa 2339 - 2439 pg 6 "*spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo, a.t.a. della scuola*" pari ad euro 497.704,00 per ciascuno degli anni 2017-2018-2019.

All'onere scaturente dalla predetta norma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pari ad euro 5.561.700 annui

Si prevede la costituzione di una commissione nazionale di esperti individuati nell'ambito universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame. La commissione comprende esperti provenienti dai sistemi scolastico, universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Non sono previsti oneri in quanto le attività saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, sul comma 1, posto che ivi si stabilisce l'indizione di uno specifico concorso nazionale, per esami e titoli, su base regionale e con cadenza biennale, al fine di consentire l'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio per i docenti che siano interessati al reclutamento su posti "comuni e di sostegno", andrebbe fornito un quadro di sintesi del numero dei posti e alla compatibilità dei posti con l'organico di "diritto" in ambiti regionali, come previsto ai sensi della legislazione vigente, per i differenti gradi di istruzione.

Sull'indicazione, da parte della RT, del numero dei posti (platea) che si renderebbero sin d'ora disponibili e ai fini delle procedure concorsuali in esame che ai sensi 17, comma 1, si terranno solo a partire dal 2020 - all'esito delle procedure di reclutamento già previste per l'anno scolastico 2015/2016 (36.627 unità complessive, comprensive dei docenti di sostegno) e già indette per la copertura di 63.712 posti (da assegnarsi invece nel triennio 2016/2018), andrebbe precisato come la medesima RT pervenga alla determinazione di un numero complessivo di posti di 20.893 unità - ad oggi, si ribadisce, considerabili come posti "vacanti e disponibili" - da destinarsi ai reclutamenti interessati dalla nuova procedura concorsuale, e ai corsi previsti per il 2018 ed il 2019.

In altri termini, posto che la differenza tra i posti per cui si era indetto il precedente bando (n. 63.712 unità) e le nomine già disposte in favore dei vincitori su posti vacanti (n. 36.627 unità) è di 27.085 unità, andrebbero richiesti i dati circa il numero dei posti che sarebbero già stati assegnati all'esito della procedura concorsuale già indetta, in dettaglio relativamente: 1) ai vincitori delle graduatorie di merito del concorso svoltosi nel 2016 per singoli ambiti disciplinari (cattedre); 2) agli aspiranti ancora presenti nelle graduatorie ad "esaurimento" ed a quelli scritti nelle graduatorie di II e III fascia (i quali potranno accedervi nel periodo transitorio, come espressamente sottolineato dalla RT).

Quanto, poi, alla puntuale quantificazione degli oneri riconducibili alla nuova procedura concorsuale per l'accesso alla formazione iniziale e al tirocinio, disciplinata ai commi 4, 5, 6, posto che la RT fornisce sin d'ora - essendo prevista l'emanazione di un successivo regolamento, a disciplina delle specifiche procedure selettive - una stima della platea dei concorrenti che in via del tutto presuntiva formuleranno domanda di partecipazione (255.000), non mancando di stimare, anche il numero di coloro che si presenteranno effettivamente alle prove (pari al 76 per cento di della prima platea, ovvero 193.800 unità), andrebbero richiesti elementi dimostrativi circa l'effettiva "congruità" di tali numeri, soprattutto alla luce di dati più precisi in ordine, in particolare, agli ambiti disciplinari su cui verranno indette le nuove selezioni concorsuali, tenendo conto dei fabbisogni organici ad oggi riflessi nelle posizioni "vacanti" dell'organico di diritto della scuola, distintamente, per ogni ambito disciplinare di insegnamento e grado di istruzione, relativamente alla scuola superiore di primo e di secondo grado.

Con riferimento alla spesa calcolata dalla RT e da sostenersi in relazione all'espletamento della procedura concorsuale in argomento, posto che quest'ultima viene calcolata sulla base della prevista costituzione di n. 775 commissioni (1 per ogni 250 candidati, in base alla platea ipotizzata di 193.800 concorrenti "effettivi"), e in considerazione dei parametri a "valore" indicati dalla RT, relativamente ai compensi spettanti ai singoli componenti le commissioni ed al supporto - per cui la stessa RT rinvia alla disciplina già prevista a legislazione vigente (decreto interministeriale 31 agosto 2016) - andrebbero non di meno richiesti ulteriori elementi integrativi di riscontro. In particolare, in merito al compenso che sarebbe già previsto dalla legislazione vigente per i n. 98 presidenti "coordinatori" (non contenuto nel decreto int. 31 agosto 2016), nonché, in merito ai parametri considerati dalla RT nella "stima" del costo unitario medio:

- 1) a titolo di rimborso spese per le scuole (svolgimento prove scritte e pratiche);
- 2) per la remunerazione degli addetti alla vigilanza;
- 3) per le spese di "missione";
- 4) per le *Pen drive* e per l'acquisto dei materiali necessari allo svolgimento della prova pratica.

Quanto poi alla totalizzazione degli oneri di spesa riportati nella tavola esposta dalla RT, andrebbero richiesti i dettagliati prospetti di computo degli effetti "indotti" in termini fiscali e contributivi, con l'indicazione delle aliquote e parametri adottati, come peraltro espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010, del Dipartimento della R.G.S.

Relativamente poi alla prevista istituzione della commissione per l'elaborazione dei programmi e delle tracce inerenti alle prove d'esame dei concorsi *de quo*, alla luce della circostanza che la RT riferisce espressamente che per la sua attivazione non prevede la corresponsione di specifici compensi o rimborsi, non ci sono osservazioni.

Tuttavia, circa l'affermazione che le relative attività saranno svolte nell'ambito delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente, si rammenta che l'asserita neutralità

finanziaria di nuove norme certificata dalla RT, non equivale ad una formale clausola di invarianza, a maggior ragione, in assenza di elementi dimostrativi certificati. Sul punto si rinvia all'articolo 18, comma 4.

Per quanto concerne infine i profili di copertura relativi agli oneri complessivi annui indicati in relazione ai commi 5 e 6, si rinvia all'esame dell'articolo 18, comma 1.

Articolo 4 ***(Classi di concorso)***

Il comma 1 stabilisce che al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello.

Il comma 2 prevede che con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera b), e le modalità organizzative del loro conseguimento.

Il comma 3 afferma che nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, e in coordinamento con la formazione continua di cui all'articolo 1, comma 4, sono organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale.

La RT riferisce che ivi il dispositivo prevede il riordino delle classi di concorso al fine di renderle coerenti con il sistema di formazione e di accesso ai ruoli. L'obiettivo di spesa della norma in questione rientra nell'ambito dell'attuazione dell'art. 64, comma 4, lett. a) del D.L. n. 112/2008.

Pertanto, conclude la RT che la norma in questione ha natura ordinamentale e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, sul comma 3, andrebbero illustrate le risorse con cui si farà fronte alle previste attività formative che appaiono come innovative rispetto alla normativa vigente.

Articolo 5 ***(Requisiti di accesso)***

Il comma 1 stabilisce che costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma lettera a), il possesso congiunto di:

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso sulla base del decreto di cui all'articolo 4;

- b) certificazione, tramite diploma supplementare o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- c) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.

Il comma 2 prevede che costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma lettera b), il possesso congiunto di:

- a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso in base al decreto di cui all'articolo 4;
- b) certificazione del possesso di almeno di 24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- c) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.

Il comma 3 stabilisce che costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.

Il comma 4 prevede che ai fini previsti dal comma 1, lettera c) e dal comma 2, lettera e), sono valide a tempo indeterminato le certificazioni linguistiche rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889.

La RT riferisce che la norma disciplina i requisiti di accesso al concorso di cui all'articolo 3, comma 2, pertanto la norma ha natura ordinamentale e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6 ***(Prove di esame)***

Il comma 1 stabilisce che il concorso preveda tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, siano scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.

Il comma 2 afferma che la prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

Il comma 3 certifica che la seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

Il comma 4 evidenzia che la prova orale comprende la prova pratica ove gli insegnamenti lo richiedano e consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base.

Il comma 5 prevede che la prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze di base del candidato sulla pedagogia speciale sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie.

La RT afferma che la disposizione disciplina le modalità di svolgimento delle prove di esame. Per il computo degli oneri si rimanda alla relazione all'articolo 3.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7 **(Graduatorie)**

Il comma 1 prevede che in ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a*) e *b*), la graduatoria di merito per ogni classe di concorso è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.

Il comma 2 stabilisce che in ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.

Il comma 3 afferma che i candidati presenti nelle graduatorie di più classi di concorso esercitano preliminarmente l'opzione per una delle classi di concorso. I candidati che concorrono anche a posti di sostegno esercitano successivamente l'opzione tra posto comune e posto di sostegno. Le opzioni valgono come rinunce definitive alle altre opzioni esercitabili.

Il comma 4 prevede che al termine dell'esercizio delle opzioni di cui al comma 3, in ciascuna sede concorsuale è determinato, per ogni classe di concorso e, separatamente, per i posti comuni e per i posti di sostegno, l'elenco definitivo, in ordine di punteggio, dei vincitori, in numero pari al numero dei posti messi a concorso maggiorato del 5 per cento.

Il comma 4 prevede che i vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l'ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e tirocinio.

La RT certifica che la norma non comporta alcun nuovo o maggiore onere sulla finanza pubblica in quanto si limita a definire le procedure per la compilazione della relativa graduatoria.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO III PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE E TIROCINIO

Articoli 8-12

(Contratto di formazione iniziale e tirocinio (art.8); Primo anno di contratto (art.9); Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni (art.10); Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno (art.11); Accesso al ruolo(art.12))

L'articolo 8, al comma 1, stabilisce che i vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale prescelto ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo previsto è effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il comma 2 prevede che le condizioni normative del contratto di formazione iniziale e tirocinio sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Le condizioni economiche per il primo e secondo anno di tirocinio sono definite nel medesimo contratto. Per il terzo anno di tirocinio sono definite in misura equivalente ad una supplenza annuale in funzione del grado di istruzione e del tipo di posto ricoperto. La contrattazione collettiva è svolta nel limite di un maggior onere pari ad euro 117 milioni annui, nonché delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte. La contrattazione avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi:

- a) conferma annuale del contratto secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10;
- b) impegno didattico secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11;
- c) sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio;
- d) risoluzione anticipata del contratto nel caso di assenze prolungate ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie e finali.

Il comma 3 stabilisce che nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al contrattista è rimessa al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 afferma che il contratto prevede che:

- a) il contrattista su posto comune è tenuto, al termine del primo anno, a conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti;
- b) il contrattista su posto di sostegno è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti interateneo, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.

L'articolo 9, al comma 1, prevede che il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.

Il comma 2 stabilisce che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2014, n. 270, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato:

- a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;
- b) in attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe.

Il comma 3 prevede che il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando

Il comma 4 stabilisce che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato con il medesimo decreto di cui al comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato:

- a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica;
- b) in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe.

Il comma 5 specifica che i corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative. Il contrattista che supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione.

Il comma 6 afferma che la composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattista sono stabiliti nel decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.

L'articolo 10, al comma 1, prevede che il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.

Il comma 2 stabilisce che il contrattista su posto comune, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei *tutor* universitario e scolastico; è tenuto altresì ad acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica.

Il comma 3 prevede che il contrattista su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell'ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

L'articolo 11, al comma 1, stabilisce che il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), e, per il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.

Il comma 2 prevede che il contrattista su posto di sostegno, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), è tenuto ad acquisire, nel secondo anno, ulteriori 30 CFU/CFA, comprensivi di un progetto di ricerca-azione sotto la guida dei tutor universitario e scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione.

Il comma 3 afferma che il contrattista su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell'ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

L'articolo 12 stabilisce al comma 1 che il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso triennale di formazione iniziale. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili.

Il comma 2 prevede che il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe.

Il comma 3 stabilisce che il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario.

Il comma 4 afferma che la frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria.

Il comma 5 prevede che la valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica.

Il comma 6 afferma che con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il contrattista deve svolgere nel percorso formativo triennale, i criteri e le modalità di accreditamento delle scuole, nonché le modalità di individuazione del tutor scolastico.

La RT riferisce che vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito. Si prevede una retribuzione crescente del contrattista nel corso del triennio, anche in rapporto alle attività di supplenza nel secondo e nel terzo anno, e con l'impegno didattico secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11.

In particolare:

PRIMO ANNO

La RT certifica che la sottoscrizione dei contratti di cui all'articolo 9 comporta nuovi e maggiori oneri in misura corrispondente all'importo mensile che sarà riconosciuto a ciascun corsista dalla contrattazione collettiva di cui al medesimo articolo. La contrattazione non può comportare oneri complessivamente superiori ad euro 117 milioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 9. Tale somma risulta coperta mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'importo mensile sarà determinato dalla contrattazione, tuttavia, a titolo esemplificativo, la RT rappresenta che la somma indicata è sufficiente

ad assegnare la somma di euro 400 mensili all'anno. Infatti in tale ipotesi, durante il primo anno di formazione i contrattisti percepiscono un trattamento economico pari ad euro 400 mensili lordo dipendente calcolato per 10 mesi, pertanto si prevede di sostenere complessivamente la spesa di euro 83.572.000 lordo dipendente ed euro 116.298.795 lordo Stato.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

SECONDO ANNO

Come già evidenziato nel primo anno, la somma da corrispondere al contrattisti è riconosciuta nell'ambito della contrattazione nel limite delle risorse pari ad euro 117 milioni coperta mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Detta somma potrà essere incrementata in considerazione dei risparmi di spesa corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte dai tirocinanti al secondo anno di corso.

TERZO ANNO

Nel terzo anno, il docente sarà impiegato per la copertura dei posti vacanti e disponibili previsti per il secondo e il terzo anno del percorso formativo, oltre a supplenze per periodi lunghi, per coprire maternità, aspettative, ecc. con orario di servizio a tempo normale. Il trattamento economico per ogni docente di istruzione di II grado, sarà pari ad euro 34.400,00 lordo stato per 12 mesi, pertanto, la spesa complessiva ammonta ad euro 718.719.200 lordo Stato. Si rappresenta comunque che tutti i corsisti copriranno dei posti vacanti e disponibili in quanto il numero dei posti messi a concorso è pari al numero dei posti vacanti e disponibili.

Al fini della copertura finanziaria saranno utilizzate le risorse previste per i posti vacanti e disponibili, ossia sul capitolo relativi a "supplenze a tempo determinato del personale docente, ecc.", pertanto l'onere è coperto mediante l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al comma 4 sono disciplinate le modalità di svolgimento del rapporto contrattuale (che dovrà essere confermato anno per anno).

Il contrattista, durante il primo anno, è tenuto a conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario o la specializzazione per il sostegno, al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale.

Con riferimento ai corsi universitari, sulla base delle convenzioni già stipulate con la conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione, si può considerare

una quota massima di euro 485,00 per ciascun docente corsista, pertanto la spesa complessiva ammonta ad euro 10.133.105 ogni due anni. L'onere pari ad euro 5.067.000 annui è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno 2020.

Il contrattista che abbia optato per il percorso relativo ai posti di sostegno è tenuto, durante il secondo anno, a conseguire l'ulteriore diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti da università o loro consorzi in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale; è altresì tenuto, durante il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.

Al riguardo, innanzitutto sui profili di quantificazione relativi agli articoli 8 e 9, occorre soffermarsi sul trattamento economico in favore dei vincitori della procedura concorsuale che, al comma 3 dell'articolo 8, la cui disciplina viene riservata - nelle more della definizione dello specifico contratto collettivo - ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università, nell'osservanza dei contenuti fissati agli articoli 10 e 11.

In proposito, dal momento che la RT riferisce che l'onere relativo alla contrattazione dovrà contenersi nel limite massimo di una spesa complessiva pari a euro 117 milioni annui, che scaturisce dall'importo pari a 400 euro lordi mensili, per 10 mensilità, per i 20.893 aspiranti docenti, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti "indotti", con l'indicazione delle aliquote e dei parametri adottati.

Elementi integrativi, rispetto a quelli adottati nella quantificazione contenuta nella RT, andrebbero poi richiesti anche in merito al coinvolgimento degli aspiranti docenti, iscritti al terzo anno di formazione, alla copertura dei fabbisogni di supplenza per lunghi periodi, relativi ai posti che risulteranno vacanti e disponibili previsti all'amministrazione scolastica per il secondo e terzo anno formativo, per cui la RT si limita a fornire il dato relativo al costo medio annuo di 34.400 euro unitario, lordo dipendente.

Sul punto, in aggiunta alla consueta richiesta degli elementi certificativi circa la congruità dell'onere medio ivi indicato dalla RT, ed al computo dei relativi effetti indotti con l'indicazione dei relativi parametri adottati, andrebbe confermato che l'onere complessivo potrà sostenersi esclusivamente avvalendosi delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per la copertura finanziaria dei contratti a t.d. del personale docente delle scuole secondarie. (cd. "supplenze annuali").

Quanto poi all'onere specificamente previsto in relazione al comma 4 dell'articolo 8, ovvero, relativamente al previsto obbligo del conseguimento, da parte del contrattista - aspirante docente, al termine del primo anno, del diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario o la specializzazione per il "sostegno" e l'ulteriore diploma

di specializzazione in pedagogia e didattica speciale - al termine del secondo anno - frequentando i corsi annuali di specializzazione che saranno istituiti *ad hoc* da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, premesso che la RT precisa che ciò dovrà comunque avvenire sulla base delle convenzioni che sarebbero state già stipulate con la conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione, che contemplerebbe una quota massima a carico dell'Amministrazione scolastica pari a euro 485,00 per ciascun docente-corsista, conseguendone una spesa complessiva prevista stimata pari a euro 10.133.105 euro ogni due anni (corrispondente ad un onere annuo pari ad euro 5.067.000 euro), andrebbe confermata la congruità dell'onere unitario ivi indicato dalla RT: fornendosi, a tal fine, i riferimenti documentali relativi alle convenzioni che sarebbero già state stipulate con il C.U.N..

In merito poi al comma 6 dell'articolo 9, ovvero circa l'istituzione di un'apposita commissione ai fini dello scrutinio finale dei risultati del periodo di formazione, dal momento che la norma prevede espressamente che ai relativi componenti non spetti alcun compenso, indennità o rimborso spese, andrebbe tuttavia confermato che anche le attività di supporto-segreteria (si sottolinea che trattasi di 20.893 aspiranti docenti) possano esser svolte dall'amministrazione scolastica avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

A tal fine, inoltre, pur considerando la clausola di neutralità espressamente prevista all'articolo 18, comma 4, andrebbe certificato che all'attivazione dei suddetti corsi di formazione da parte delle Università, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità, potrà effettivamente avvenire potendo i suddetti enti pubblici del settore allargato, avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali per essi già previste dalla legislazione vigente.

In termini analoghi, anche in merito alla prevista attivazione all'articolo 12, comma 3, in favore degli aspiranti docenti di "sostegno", durante il terzo anno - ai fini di completamento della loro preparazione professionale - anche di tirocini formativi "indiretti" da svolgersi presso istituzioni accademiche e di alta formazione, andrebbe comunque confermato - anche alla luce di quanto previsto all'articolo 16 - che per l'attivazione di tali per le citate finalità, gli stessi enti potranno provvedervi avvalendosi delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sui profili di stretta copertura finanziaria inerenti alle norme contenute all'articolo 8, commi 2 e 9, si rinvia all'articolo 18, commi 2 e 3.

Articolo 13 **(Accesso al ruolo)**

Il comma 1 prevede che il percorso di formazione iniziale e tirocinio si concluderà con una valutazione complessiva delle attività svolte dal contrattista nel triennio.

Il comma 2 stabilisce che la composizione della commissione di valutazione e i criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

Il comma 3 afferma che la commissione di valutazione debba essere presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di appartenenza del contrattista e comprenderà sia docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, sia i *tutor* scolastico e universitario dell'interessato.

Il comma 4 prevede che in caso di esito positivo della valutazione e sulla base del punteggio conseguito da ciascun contrattista sono stilate le graduatorie regionali per l'accesso al ruolo.

Il comma 5 stabilisce che la scelta dell'ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente al momento dell'accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell'ordine della graduatoria di cui al comma 4.

Il comma 6 prevede che i docenti immessi in ruolo ricevono una proposta di incarico ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il comma 7 stabilisce l'accesso al ruolo è precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso formativo triennale. I contrattisti che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio sono riammessi alla parte residua del percorso formativo esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti.

La RT riferisce che la norma disciplina l'accesso al ruolo e definisce le modalità con cui si consegue la definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato.

La norma prevede che il percorso di formazione iniziale e tirocinio si concluda attraverso una valutazione complessiva delle attività svolte dal contrattista nel corso del triennio. La composizione della commissione di valutazione, i criteri e i parametri di valutazione saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La norma prevede poi che la commissione di valutazione sia presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito di appartenenza del contrattista e che vi facciano parte sia docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impegnati nei corsi di specializzazione di cui agli articoli 10 e 12, sia il *tutor* scolastico che quello universitario dell'interessato.

Non è previsto alcun compenso né rimborso spese, pertanto la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, *in primis*, circa la commissione che sarà preposta alla valutazione dell'iter formativo dell'aspirante docente, si rinvia alle valutazioni già formulate in merito all'articolo 9, comma 6.

Ad ogni modo, considerando la certificazione di neutralità espressamente contenuta nella RT, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento direttamente in norma di una specifica clausola di invarianza, relativamente agli oneri di funzionamento e segreteria delle Commissioni, che saranno chiaramente da sostenersi a carico dell'Amministrazione scolastica. La certificazione di neutralità andrebbe confermata alla luce dell'illustrazione di elementi e dati, che siano dimostrativi della sua effettiva sostenibilità come peraltro stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

Articolo 14

(Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente)

Il comma 1 istituisce la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di seguito denominata Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema di cui all'articolo 1, comma 2.

Il comma 2 prevede che la Conferenza è costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ne stabilisce composizione e regolamento di funzionamento. È composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il comma 3 prevede che la Conferenza:

- a) definisce compiti e ruoli dei soggetti coinvolti nel sistema unitario e coordinato di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) progetta e programma, a livello nazionale, il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, articolato per curricula verticali;
- c) definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3;
- d) monitora le attività e i risultati del sistema, promuovendo eventuali azioni migliorative e correttive;
- e) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti.

Il comma 4 prevede che ai componenti della Conferenza non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attività didattica.

La RT ribadisce che la norma prevede l'istituzione della Conferenza Nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, la cui composizione e regolamento di funzionamento è rinviata ad un successivo decreto del Ministro per l'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attività didattica.

Al riguardo in considerazione di quanto espressamente stabilito al comma 4, e della clausola di neutralità complessiva espressamente prevista all'articolo 18, comma 4, al momento, nulla da osservare.

CAPO IV

DOCENTI E INSEGNANTI TECNICO PRATICI DELLE SCUOLE PARITARIE

Articolo 15

(Docenti e insegnanti tecnico pratici su posto comune)

Il comma 1 riferisce che nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nella classe di concorso relativa all'insegnamento,

ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso.

Il comma 2 prevede che possano iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, ovvero, che non ne siano risultati vincitori, purché in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi I e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria.

Il comma 3 stabilisce che fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dalla sostenibilità, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in "sovrannumero" rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 4 prevede che le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i soggetti di cui al comma 2 sono integralmente a carico degli interessati.

La RT afferma che il dispositivo definisce anche le modalità di accesso all'insegnamento sulle discipline dei docenti della scuola secondaria nell'ambito delle scuole paritarie.

Precisa che le spese della frequenza dei percorsi di specializzazione sono integralmente poste a carico degli interessati.

Al riguardo, posto che la norma prevede al comma 4 che l'onere relativo ai percorsi formativi previsti per la formazione dei docenti, relativamente al personale delle scuole paritarie (comma 2), sia consentito l'accesso solo con spesa integralmente a carico dei medesimi, non ci sono osservazioni.

In ogni caso, con riferimento all'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbe certificato che dalla prevista iscrizione ai corsi *de quo*, anche in "sovrannumero", di docenti non vincitori dell'apposta procedura selettiva, non deriveranno comunque oneri aggiuntivi a carico degli atenei, nel qual caso, andrebbero individuate le risorse attraverso cui i medesimi possano farvi fronte.

D'altro canto, in merito poi al comma 3, dal momento che la ivi prevista iscrizione anche in "soprannumero" di aspiranti alla docenza, a fronte dei posti effettivamente disponibili nelle scuole di formazione per gli aspiranti docenti istituite presso gli Atenei - in coerenza col numero dei posti regolarmente destinati annualmente ai vincitori la relativa procedura concorsuale - potrà avvenire solo sulla base del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, va comunque sottolineato che l'accesso, al medesimo canale ordinario di reclutamento dei vincitori della procedura concorsuale - ivi compreso il previsto canale "preferenziale" per la stipula del contratto triennale retribuito di docenza, presso una scuola paritaria - pure di altro personale docente "precario", benché provvisto dei necessari titoli di studi, potrebbe determinare il consolidamento di "aspettative" di reclutamento a tempo

indeterminato nella scuola pubblica, anche al di fuori della nuova ed esclusiva procedura concorsuale prevista dalla schema in esame.

Articolo 16 ***(Docenti su posto di sostegno)***

Il comma 1 afferma che nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto di sostegno, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso.

Il comma 2 prevede che possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), ovvero che non ne siano risultati vincitori, purché in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, comma 3.

Il comma 3 stabilisce che fermi i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'iscrizione al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 4 afferma che le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al presente articolo sono integralmente a carico degli interessati.

La RT definisce le modalità di accesso all'insegnamento sul sostegno in modalità analoghe a quelle disciplinate dall'articolo 15, fermo restando l'obbligo di conseguire anche il diploma di specializzazione per l'insegnamento sulle discipline.

Al riguardo, tenuto conto che il comma 4 stabilisce che l'onere previsto per la eventuale frequenza dei corsi di formazione universitaria per il sostegno, anche da parte dei docenti che insegnino attualmente in tale ambito disciplinare presso scuole "paritarie", verrà in ogni caso posto integralmente a carico dei partecipanti interessati, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, con riferimento all'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbe certificato che dalla prevista iscrizione, anche in "sovrannumero", ai corsi *de quo* - indicata al comma 3 - di docenti non vincitori dell'apposta procedura selettiva, non deriveranno comunque oneri aggiuntivi a carico degli atenei, nel qual caso andrebbero individuate le risorse attraverso cui questi ultimi possano farvi fronte.

D'altro canto, analogamente all'articolo 15, posto che la norma prevede l'iscrizione, anche in "soprannumero" di altri aspiranti alla docenza, rispetto ai posti disponibili - destinati, annualmente, ai vincitori la relativa procedura concorsuale - sia pure solo sulla base del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, va nuovamente sottolineato che l'accesso al medesimo canale ordinario di reclutamento della procedura concorsuale, anche di altro personale docente "precario",

purché questo sia provvisto dei necessari titoli di studi, potrebbe determinare il consolidamento di "aspettative di reclutamento" a tempo indeterminato nella scuola "pubblica" di quest'ultima platea, al di fuori della nuova ed esclusiva procedura concorsuale prevista dalla schema in esame.

CAPO V FASE TRANSITORIA

Articolo 17 (Disciplina transitoria)

Il comma 1 prevede che le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio di cui al presente decreto entrano in vigore dall'anno scolastico 2020/2021.

Il comma 2 stabilisce che nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.

Il comma 3 sancisce che quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.

Il comma 4 afferma che le prove di concorso relative ai posti riservati agli abilitati consistono della prova orale di cui all'articolo 6, comma 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo consistono nella prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e nella prova orale di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Il comma 5 prevede che i vincitori del concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione di cui all'articolo 9, comma I, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 10. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativo.

Il comma 6 stabilisce che i vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, che siano già in possesso di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 11. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su posti di sostegno, anche non continuativo.

Il comma 7 prevede che i vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* che siano inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo ma non siano in possesso di abilitazione conseguita secondo la disciplina previgente sono tenuti a conseguire il diploma di specializzazione di cui all'articolo 10, comma I o comma 3, e, dopo il conseguimento del diploma, sono esonerati dalle attività del secondo anno di contratto e ammessi direttamente al terzo anno.

Il comma 8, infine, ribadisce quanto già previsto dall'art. 1, co. 109, lett. *c)*, della L. 107/2015, in ordine all'applicazione, fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, del meccanismo previsto dall'art. 399 del D.Lgs. 297/1994.

Il comma 9 prevede che le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Nelle more di attuazione si applica la disciplina transitoria di cui ai commi da 1 a 6.

Il comma 10 afferma che ai fini dell'articolo 16, è considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza di sostegno presso una scuola paritaria.

La RT si limita a riferire che ivi si prevede che le disposizioni recate dal presente schema di decreto legislativo entrino in vigore solo a decorrere dal settembre 2020.

Pertanto, si rende necessaria una disciplina transitoria, che preveda la possibilità di bandire un ulteriore corso di tirocinio formativo attivo, che è limitato a quelle classi di concorso e tipologie di posto per le quali risultino esaurite le corrispondenti graduatorie ad esaurimento provinciali.

Non occorre una analoga salvaguardia per le graduatorie di merito, considerato che gli iscritti nelle stesse hanno già acquisito il diritto ad essere assunto nell'arco di vigenza delle graduatorie.

Quanto alle spese occorrenti per la organizzazione del nuovo ciclo di TFA, si rappresenta che le stesse sono già previste a legislazione vigente e coperto con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR.

Inoltre si prevede una disciplina, anch'essa transitoria, che consente ai docenti già abilitati nonché a quelli iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo, di poter accedere ad una quota di riserva nei nuovi percorsi concorsuali, nonché di poter partecipare ad una edizione del corso ridotta nella durata, essendo ad es. ridondante il conseguimento del diploma di specializzazione per chi è già abilitato.

Trattasi di disciplina interamente ordinamentale, che dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il contenuto chiaramente ordinamentale delle norme richiamate dal dispositivo, i cui effetti si scontano esclusivamente nell'ambito degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

CAPO VI NORME FINALI

Articolo 18 (Copertura finanziaria)

Il comma 1 prevede che ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 3, commi 5 e 6, pari ad euro 5.561.700,00 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 8, comma 2 pari ad euro 117.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il comma 3 prevede che ai maggiori oneri di funzionamento derivanti dall'articolo 9, pari ad euro 5.067.000,00 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il comma 4 reca la clausola per cui dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Al riguardo, posto che il dispositivo ivi previsto provvede alla riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio in riferimento alla riforma del sistema nazionale di istruzione, in corrispondenza agli oneri associati all'articolo 3, commi 5 e 6 (concorso per la frequenza del corso di formazione e tirocinio dei docenti) pari a 5.561.700 euro annui a decorrere dal 2018 (corrispondenti a 11.123.365,47 euro per procedura concorsuale), all'articolo 8, comma 2 (stipula dei contratti di formazione e tirocinio ai fini dell'accesso alla docenza), pari a 117 milioni dal 2021 e all'articolo 9 (corsi di specializzazione) pari a 5.067.000 euro annui, andrebbe solo confermata la disponibilità esistente a valere di tali stanziamenti, liberi da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle residue disponibilità ivi previste a fronte dei fabbisogni degli eventuali spesa già programmati in relazione all'attuazione delle altre deleghe di cui alla legge n. 107/2015.

Inoltre, un chiarimento sarebbe opportuno sull'anno di decorrenza della copertura per i contratti dei vincitori di concorso (articolo 8) che la norma prevede a partire dall'anno 2021 mentre ai sensi dell'articolo 17 le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio entrano in vigore dall'anno scolastico 2020/2021. Pertanto una parte dell'onere dovrebbe essere imputabile già sull'anno 2020.

Circa il comma 4, posto che ivi si riporta una clausola di invarianza complessiva relativamente a tutte le disposizione contenute nel provvedimento ad eccezione di quelle indicate ai commi 1-3, va rammentato che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, siffatte clausole andrebbero sempre accompagnate da una RT recante l'illustrazione degli elementi e dei dati dimostrativi dell'effettiva sostenibilità di adempimenti e procedure a valere delle sola risorse già previste a legislazione vigente.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2016 [Elementi di documentazione n. 62/3](#)
A.C. 4110-A/R: D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Elementi di documentazione n. 62/4](#)
A.S. 2595: D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Nota di lettura n. 154](#)
A.S. 2595: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2016 [Nota di lettura n. 155](#)
A.S. 2611: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 16](#)
Legge di bilancio 2017 - Effetto sui saldi e conto risorse e impieghi A.S. 2611
- " [Nota di lettura n. 156](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (**Atto del Governo n. 358**)
- Gen 2017 [Elementi di documentazione n. 64](#)
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 368**)
- " [Elementi di documentazione n. 65](#)
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. D.L. 237/2016 - **A.S. 2629**
- " [Elementi di documentazione n. 66](#)
Conto di pagamento e conto di pagamento di base (**Atto del Governo n. 367**)
- " [Nota di lettura n. 157](#)
A.S. 2629: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"
- " [Nota di lettura n. 158](#)
A.S. 2630: " Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini"
- " [Nota di lettura n. 159](#)
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (**Atto del Governo n. 379**)
- " [Nota di lettura n. 160](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (**Atto del Governo n. 380**)